

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **IV-quater** N. 139

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **PECORELLA**)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

CITO

Per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa). (Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, proc. n. 1001/99 R.G.App. — n. 227/99 R.G.N.R.)

Presentata alla Presidenza il 23 giugno 2000

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Giancarlo CITO con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso la Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto (n. 1001/99 R.G.App. — n. 227/99 R.G.N.R.).

Il capo di imputazione concerne un'ipotesi di reato di diffamazione col mezzo della stampa asseritamente commesso attraverso un'intervista trasmessa in data 28 ottobre 1998 da un'emittente televisiva *Super 7*, dalla quale l'onorevole Cito avrebbe offeso la reputazione di tale Pasquale Musio, sindacalista e dipendente del Comune di Taranto, in particolare proferendo le seguenti parole: « *determinati sindacalisti del comune, io vorrei chiedere alla Procura della Repubblica ha mai visto vedendo il proprio estratto penale dove c'è furto furto, due tre fogli, come mai questa persona aveva i titoli per essere assunta al comune di Taranto? ...* ».

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 14 giugno 2000 ascoltando, com'è prassi, l'onorevole Cito.

Va ricordato, preliminarmente, che per questi stessi fatti il Tribunale di Taranto ha dichiarato il non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 c.p.p.. La relativa sentenza motiva in base alla consolidata giurisprudenza di Cassazione secondo cui l'individuazione dell'effettivo destinatario dell'offesa è condizione essenziale e imprescindibile per attribuire ad essa una rilevanza

giuridico-penale. In altre parole, il Tribunale ha ritenuto che nelle parole dell'onorevole Cito non potesse ravvisarsi uno specifico intento diffamatorio nei confronti di una determinata persona, in quanto il collega non ha fatto il nome del sindacalista che si è ritenuto diffamato.

Com'è noto, non spetta alla Giunta di pronunciarsi sulla fondatezza di tale costruzione giuridica, che tuttavia appare difficile non condividere. Al di là di ciò, comunque, va detto che le espressioni adoperate dal collega possono senz'altro riferirsi ad un generale potere ispettivo e di denuncia del parlamentare nei confronti di eventuali irregolarità della gestione amministrativa di un'amministrazione comunale. Nel caso di specie, infatti, non solo l'amministrazione comunale cui fa riferimento l'onorevole Cito rientra nel collegio nel quale il medesimo è stato eletto, ma anche di essa il collega ha una conoscenza particolarmente approfondita per esserne stato al vertice.

Si è trattato, dunque, di una mera denuncia politica su un tema, quello della buona amministrazione a Taranto, strettamente connesso con la funzione parlamentare del deputato in questione.

La Giunta, pertanto, all'unanimità, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Gaetano PECORELLA, *Relatore*.